

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Relazione del Consiglio di Amministrazione – ai sensi
dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999
(e successive modifiche) – in ordine alle proposte
di modifica degli artt. 31, 32, 33, 36, 41, 44, 45
e all'introduzione dell'art. 50 dello Statuto sociale.

*(redatta in conformità dello Schema n. 3 Allegato 3A
del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche).*

Signori Soci,

la presente relazione – redatta dal Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi dell'art. 72, co. 1, del vigente Regolamento Emittenti Consob – è volta a illustrare e motivare la proposta - indicata al punto 1 dell'ordine del giorno (parte straordinaria) dell'Assemblea – di modificare gli artt. 31, 32, 33, 36, 41, 44 e 45 dello Statuto sociale della Banca, nonché di introdurre *ex novo* l'art. 50.

Gli interventi statutari proposti corrispondono anzitutto alle indicazioni in tema di *governance* formulate dalla Banca d'Italia all'esito degli accertamenti ispettivi recentemente condotti presso Bipiemme. Come noto, infatti, l'Autorità di Vigilanza aveva raccomandato interventi che, anche in coerenza con le nuove disposizioni in tema di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla stessa Banca d'Italia nel marzo scorso, comportassero tra l'altro una riduzione del numero dei membri dell'organo amministrativo, una maggiore rappresentanza delle diverse componenti della base sociale nell'organo stesso, un incremento del numero degli amministratori indipendenti, una riduzione dei quorum assembleari per l'approvazione di modifiche statutarie (con particolare riferimento a quelle da assumersi su richiesta dell'Autorità di Vigilanza) e una più chiara ripartizione di ruoli tra l'organo amministrativo e la direzione generale.

Talune delle modifiche statutarie proposte, oltre che corrispondere a precise richieste dell'Autorità di Vigilanza, si collocano organicamente (con l'ulteriore rafforzamento della presenza delle minoranze assembleari nell'organo consiliare e la possibilità data agli investitori istituzionali di avere un proprio rappresentante nell'organo di controllo) in quel processo di graduale e costante apertura al mercato e alle diverse componenti della compagine sociale intrapreso volontariamente dalla Banca a partire dall'Assemblea del dicembre 2002.

Come si è accennato, gli interventi proposti in gran parte già recepiscono nel testo dello Statuto la normativa della Banca d'Italia afferente le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche” emesse con Provvedimento della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 (in breve anche “Disposizioni di Vigilanza in materia di Governance”) che ha, fra l'altro, tradotto in norme vincolanti per le banche taluni principi e *best practices* di *corporate governance* elaborati a livello nazionale e internazionale (come ad es. alcune indicazioni già contenute nel “Codice di Autodisciplina delle Società quotate”, nella versione presentata nel marzo 2006 dalla Borsa Italiana SpA, cui la Banca ha a suo tempo aderito).

Si illustrano quindi, di seguito, le modifiche che si propone di apportare allo Statuto sociale, già autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento di accertamento ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 385/1993 (c.d. “TUB”) emesso in data 22 ottobre 2008.

* * *

Quorum assembleari (art. 31)

Con riferimento ai quorum assembleari viene proposto - secondo quanto richiesto dalla Banca d'Italia - di integrare l'art. 31 del vigente Statuto con un nuovo comma, che prevede che *“le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza emanate ai fini di stabilità o per adeguamento a disposizioni regolamentari o legislative sono assunte con i quorum previsti dal presente Statuto per l'Assemblea ordinaria”*.

Ne risulta, in forza di tale richiamo ai quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria, che per qualsiasi delibera assembleare – anche di natura straordinaria – richiesta dall'Organo di Vigilanza ai fini di stabilità o per adeguamento a disposizioni normative non saranno necessari, in seconda convocazione, particolari quorum per la valida costituzione dell'Assemblea, che potrà deliberare a maggioranza assoluta dei votanti, con conseguente disapplicazione, quindi, dei quorum “rafforzati” eventualmente previsti (e ancora validi nel caso in cui dette modifiche non siano richieste dall'Organo di Vigilanza).

Nella stessa ottica, nel medesimo articolo dello Statuto si provvede, poi, a unificare al più basso quorum deliberativo di almeno due terzi dei votanti anche le deliberazioni inerenti a fusioni e/o assorbimenti, per le quali lo Statuto vigente prevede il più elevato quorum di almeno tre quarti dei votanti.

Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione (artt. 32, 33 e 50)

Dimensione del Consiglio di Amministrazione: con riferimento alla composizione quantitativa dell'organo consiliare, viene proposta la riduzione del numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali massimi venti Amministratori a sedici, ritenendo con ciò di rispondere anche alle indicazioni delle suddette Disposizioni di Vigilanza in materia di Governance che fanno carico a ciascun Istituto di valutare una composizione dell'organo consiliare in numero "adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca".

È previsto inoltre che – previa delibera assembleare afferente il numero complessivo dei Consiglieri – tale numero di sedici possa essere aumentato di due ulteriori componenti al fine di ottemperare agli impegni assunti dalla Banca nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Crédit Industriel et Commercial (Gruppo Crédit Mutuel) nell'ambito degli accordi di *partnership* commerciale e strategica a suo tempo approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In tal caso – al fine di rispettare gli accordi con i citati partner, e sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi – il nuovo art. 50 prevede che la nomina dei due ulteriori Consiglieri avvenga con voto palese e a maggioranza dei votanti, su una lista di candidati espressione dei due suddetti Soci, proposta dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Le particolari modalità di nomina proposte nel nuovo art. 50 per questi Consiglieri - i cui diritti, attribuzioni e doveri non differiscono in alcun modo da quelli degli altri Amministratori – si spiegano con l'opportunità di scindere le modalità di nomina di tali Amministratori "non fissi" e la cui presenza è connessa a impegni assunti dalla Banca (e limitatamente alla durata e alla vigenza di questi) da quelle degli altri Amministratori, tradizionalmente improntate tramite il voto di lista alla valorizzazione del confronto di maggioranze e minoranze, criterio che in concreto si rivela non appropriato nel caso di Soci stabili di tipo strategico.

D'altra parte, tale "presa di responsabilità" del Consiglio – che viene attuata al solo fine di onorare pattuizioni con partner esterni – non sottrae sovranità alla libera determinazione dei Soci, i quali potrebbero comunque respingere la proposta del Consiglio non votandola: in tal caso il Consiglio di Amministrazione resterebbe composto dal minor numero di sedici Consiglieri, con ampia rappresentanza (sette amministratori) delle liste risultate di minoranza.

Amministratori indipendenti: come noto, il crescente ruolo della figura degli "Amministratori indipendenti" è stato ribadito, da ultimo, anche nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di Governance, ove è previsto che nel Consiglio di Amministrazione "devono essere presenti componenti indipendenti in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della banca" e che essi "vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione". Anche per tener conto di tali indicazioni, la nuova formulazione dell'art. 32 qui proposta stabilisce il raddoppio – da due (come normativamente previsto) a quattro - del numero minimo di Amministratori indipendenti nel Consiglio di Amministrazione della Banca.

Fermo restando che la determinazione dei requisiti di indipendenza degli esponenti bancari ex art. 26 TUB è rimessa a un apposito regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ad oggi non ancora emanato, la norma statutaria fa riferimento ai requisiti di indipendenza ex art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche, c.d. "TUF"). Allo scopo di garantire e rafforzare l'integrale adempimento di tale obbligo è previsto l'inserimento in ciascuna lista - a pena di inammissibilità della stessa - di almeno due candidati (quattro in caso di presentazione di un'unica lista) aventi tale profilo di indipendenza.

Inoltre, al fine di assicurare, anche nel corso del mandato, la permanenza della presenza minima di quattro Consiglieri indipendenti garantendo nel contempo, quanto più possibile, la continuità e la piena operatività del Consiglio di Amministrazione, la proposta di integrazione dello Statuto prevede, da un lato, che *"il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono complessivamente in capo ad almeno quattro Amministratori"* e dall'altro, che venga convocata un'apposita Assemblea qualora il Consiglio di Amministrazione non possa essere nominato *"nel numero e nella composizione stabiliti"* (ivi compresa anche la necessaria presenza di almeno quattro Amministratori indipendenti).

Rafforzamento della presenza delle minoranze nell'organo consiliare: al fine di pervenire all'allargamento della rappresentanza nell'organo consiliare delle "minoranze assembleari", viene proposta una parziale rimodulazione dell'attuale sistema di assegnazione delle cariche di Amministratore tra le diverse liste validamente votate in sede assembleare e che abbiano raggiunto il previsto quorum minimo di voti, con una significativa riduzione del c.d. "premio di maggioranza" (ossia del numero di Amministratori da attribuirsi alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea).

Le modifiche proposte – rispetto all'attuale attribuzione di sedici Amministratori su venti – stabiliscono l'assegnazione alla lista assembleare risultata di maggioranza della *"metà più uno del numero (...) di Amministratori da nominare"*, compren-

sivo dei due Consiglieri designati ex art. 50 dello Statuto dai Soci partner strategici e commerciali e quindi, allo stato, dieci Amministratori su diciotto e – in assenza degli Amministratori ex art. 50 – nove su sedici.

La significativa riduzione del “premio di maggioranza” - oltre a rispondere a una precisa indicazione formulata in tal senso dall’Organo di Vigilanza - consente, di riflesso, un significativo allargamento della rappresentanza in Consiglio delle componenti della compagine sociale risultate “di minoranza” in sede assembleare.

Organizzazione interna al Consiglio di Amministrazione (art. 36)

Comitato Esecutivo: il Consiglio di Amministrazione della Banca – anche sulla base di quanto emerso negli scorsi mesi nell’ambito del processo di autovalutazione della propria efficienza funzionale (adempimento effettuato annualmente in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina) – ha valutato l’opportunità di un rafforzamento delle deleghe conferibili al Comitato Esecutivo, organo che in Bipiemme, allo stato, svolge attività prevalentemente istruttorie e/o propositive in ordine alle deliberazioni da assumersi dallo stesso Consiglio.

Tenuto conto della proposta riduzione della dimensione del Consiglio di Amministrazione (dagli attuali venti a sedici/diciotto), si ritiene opportuna anche la diminuzione del numero dei componenti del Comitato Esecutivo a un massimo di sette membri, richiedendo per le deliberazioni consiliari di nomina e di conferimento di attribuzioni del Comitato stesso il voto favorevole di almeno dieci Amministratori (rispetto ai dodici previsti nel testo vigente).

Con riferimento all’attività del Comitato Esecutivo, le modifiche proposte per l’art. 36 configurano un elenco di materie non delegabili per norme di legge o regolamentari sostanzialmente allineato a quanto previsto in argomento dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di Governance. In particolare vengono esplicitamente riservate al Consiglio di Amministrazione, fra l’altro, le linee e gli indirizzi di gestione, di organizzazione e di erogazione del credito, le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, la compravendita di immobili e di partecipazioni rilevanti, l’approvazione e la modifica dei regolamenti interni.

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio nelle suddette materie, vengono altresì esplicitati in Statuto ambiti possibili di delega al Comitato Esecutivo, in particolare nelle materie attinenti al personale, all’organizzazione e alla compravendita di partecipazioni non rilevanti (vale a dire quelle che non modificano il perimetro del Gruppo Bancario o quelle, non comprese nel Gruppo, di valore pari o inferiore a Euro 20 milioni).

Altri Comitati consiliari e nomina del Segretario del Consiglio: premesso che già il vigente Statuto prevede la possibilità, da parte del Consiglio, di costituire Commissioni e Comitati a carattere istruttorio e/o propositivo, al fine di conferire rilevanza statutaria al Comitato per il controllo interno e al Comitato Remunerazioni – entrambi raccomandati dal Codice di Autodisciplina e già presenti nell’organo consiliare della Bipiemme rispettivamente dal novembre 2001 e dal maggio 2001 – si propone l’introduzione, nell’art. 36 dello Statuto, di un apposito comma che preveda espressamente la nomina da parte del Consiglio di un Comitato Remunerazioni per le determinazioni spettanti al Consiglio in tema di retribuzioni e compensi e di un Comitato per il controllo interno.

Infine, per motivi di snellezza operativa, viene proposto di introdurre in Statuto – analogamente alla prassi adottata da molte altre banche – la facoltà del Consiglio di nominare il suo Segretario anche al di fuori dei propri componenti.

Nomina e composizione del Collegio Sindacale (art. 41)

In considerazione della crescente presenza negli ultimi anni di investitori istituzionali nella compagine sociale della Bipiemme, titolari spesso di significative quote di capitale, il Consiglio ha ritenuto opportuno agevolare la possibilità di nomina di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio Sindacale tratti da liste presentate da Soci rientranti nella categoria degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Fermo restando il pieno rispetto della disciplina afferente l’elezione degli organi di controllo di società quotate e, in particolare, della norma secondo cui la Presidenza del Collegio spetta alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata di maggioranza, si prevede che qualora vengano presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, dalla stessa siano tratti un membro effettivo e un membro supplente, alla sola condizione che tale lista abbia raggiunto un quorum di rappresentatività pari ad almeno il 5% dei voti complessivamente espressi in Assemblea. Si tratta di una innovazione non imposta dalla normativa vigente, ma che appare apprezzabile sia come ulteriore e particolarmente significativo segnale di apertura al mercato e alle diverse componenti della compagine sociale, sia perché consente agli organismi di investimento collettivo di assumere istituzionalmente una funzione di controllo, appropriata alla natura e alla professionalità che tipicamente connotano tale categoria di azionisti.

Direzione Generale (artt. 44 e 45)

Rispetto alle sintetiche disposizioni in argomento contenute nel vigente Statuto, le modifiche proposte agli artt. 44 e 45 enunciano in modo più dettagliato le funzioni del Direttore Generale quale “capo dell'intera struttura della Banca”, attribuendogli in particolare la gestione di tutti gli affari correnti, il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo (sovrintendendo all'organizzazione e al funzionamento delle reti e dei servizi), l'esercizio dei poteri eventualmente assegnatigli in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, nonché l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Nell'art. 44 dello Statuto viene altresì prevista la strutturazione di una Direzione Generale, nel cui ambito il Consiglio designa il membro al quale è attribuita – in assenza o per impedimento del Direttore Generale – la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri.

* * *

In base alle motivazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione della Banca propone all'Assemblea dei Soci la modifica degli artt. 31, 32, 33, 36, 41, 44, 45 e l'introduzione dell'art. 50 dello Statuto, secondo il seguente testo:

Testo attuale	Testo proposto
Art. 31	Art. 31
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla votazione.	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla votazione.
Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti, ma in nessun caso con meno di cinquecento voti.	Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle inerenti a fusioni e/o assorbimenti , devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti, ma in nessun caso con meno di cinquecento voti.
Le deliberazioni inerenti a fusioni e/o assorbimenti, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci votanti, ma in nessun caso con meno di cinquecento voti.	Le deliberazioni inerenti a fusioni e/o assorbimenti, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci votanti, ma in nessun caso con meno di cinquecento voti.
Peraltro le deliberazioni che importino modifica all'art. 5 del presente Statuto, nonché alle norme relative alla spettanza ed all'esercizio del diritto di voto, o che riguardino la trasformazione della Società, o il suo scioglimento anticipato, o infine qualsiasi modificazione del presente comma, devono essere approvate da tanti Soci che rappresentino almeno un settimo dei Soci aventi diritto di voto.	Peraltro le deliberazioni che importino modifica all'art. 5 del presente Statuto, nonché alle norme relative alla spettanza ed all'esercizio del diritto di voto, o che riguardino la trasformazione della Società, o il suo scioglimento anticipato, o infine qualsiasi modificazione del presente comma, devono essere approvate da tanti Soci che rappresentino almeno un settimo dei Soci aventi diritto di voto.
Per la nomina alle cariche sociali si procede con votazione a scrutinio segreto.	Per la nomina alle cariche sociali si procede con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 50.
	Le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza emanate a fini di stabilità o per adeguamento a disposizioni regolamentari o legislative sono assunte con i quorum previsti dal presente Statuto per l'Assemblea ordinaria.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sedici a un massimo di venti Amministratori, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti, eletti in unico turno.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere Soci.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea nomina gli Amministratori mediante schede, sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene l'indicazione di almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche). Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione è composto da ~~un minimo~~ di sedici ~~a un massimo di venti~~ Amministratori, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti, eletti in unico turno.

Il numero è elevabile di massime due unità ai sensi dell'art. 50.

L'Assemblea determina il numero degli Amministratori all'atto della nomina.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere Soci.

Almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche).

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea nomina gli Amministratori mediante schede, sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene, **a pena di inammissibilità**, l'indicazione di almeno due **(ovvero quattro nel caso di presentazione di una sola lista)** candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche). Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia

la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti Amministratori, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Fatte salve eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di Amministratore coloro che siano o divengano Amministratori, dipendenti o Sindaci di altre Banche o Società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o Banche o Società partecipate o appartenenti a un Gruppo Bancario di una Società partecipata.

Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro 60 giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, l'Amministratore si intenderà automaticamente decaduto.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Sono prese in considerazione al fine delle nomine solo le liste che abbiano ottenuto almeno centocinquanta voti validamente espressi in Assemblea.

Alla elezione degli Amministratori, del Presidente, e dei Vice Presidenti, si procede come segue:

nel caso in cui più liste abbiano raggiunto tale soglia

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sedici Amministratori;

b) i restanti Amministratori fino a un massimo di quattro sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti

la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti Amministratori, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti. **Il venir meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono complessivamente in capo ad almeno quattro amministratori.**

Fatte salve eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di Amministratore coloro che siano o divengano Amministratori, dipendenti o Sindaci di altre Banche o Società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o Banche o Società partecipate o appartenenti a un Gruppo Bancario di una Società partecipata.

Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro 60 giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, l'Amministratore si intenderà automaticamente decaduto.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Sono prese in considerazione al fine delle nomine solo le liste che abbiano ottenuto almeno centocinquanta voti validamente espressi in Assemblea.

Alla elezione degli Amministratori, del Presidente, e dei Vice Presidenti, si procede come segue:

nel caso in cui più liste abbiano raggiunto tale soglia

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ~~sono tratti~~ **viene tratta**, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, ~~sedici Amministratori~~ **la metà più uno del numero (comprensivo di quelli di cui all'art. 50) di Amministratori da nominare;**

b) i restanti Amministratori **(esclusi quelli da eleggere ai sensi dell'art. 50) fino a un massimo di quattro** sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, e quattro, **cinque, sei e, nel caso di assenza dei due consiglieri ai sensi dell'art. 50, per sette.** I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali

in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, l'Amministratore è attribuito alle liste per sorteggio;

c) alla carica di Presidente risulta eletto l'Amministratore indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

d) sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.

Nel caso in cui una sola lista abbia raggiunto la suddetta soglia, risultano eletti i primi sedici candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato.

Qualora, con le modalità sopra indicate, non possa essere nominato il Consiglio di Amministrazione deve essere convocata una nuova Assemblea.

Art. 33

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione, restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti.

Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di Amministratori eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Qualora occorra sostituire Amministratori appartenenti a liste di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore da

liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, l'Amministratore è attribuito alle liste per sorteggio;

c) alla carica di Presidente risulta eletto l'Amministratore indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

d) sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.

Nel caso in cui una sola lista abbia raggiunto la suddetta soglia, risultano eletti i primi sedici candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato.

Qualora, con le modalità sopra indicate, non possa essere nominato il Consiglio di Amministrazione **nel numero e composizione stabiliti** deve essere convocata una nuova Assemblea.

Art. 33

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione, restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti.

Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di Amministratori eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Qualora occorra sostituire Amministratori appartenenti a liste di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore da

sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Venendo a mancare l'intero Consiglio, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione e nel frattempo esso compie gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui vengano a cessare il Presidente o i Vice Presidenti, fermo restando il reintegro del numero degli Amministratori con le modalità sopra previste, si procede come segue:

a) nel caso in cui venga a cessare il Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano di età fino alla prima Assemblea utile che provvede ad eleggere il Presidente;

b) nel caso in cui vengano a cessare uno o entrambi i Vice Presidenti, si procede alla sostituzione nella prima Assemblea utile;

c) qualora vengano a cessare il Presidente e i Vice Presidenti assume la funzione di Presidente l'Amministratore eletto nella lista di maggioranza designato dal Consiglio.

In entrambi i casi la prima Assemblea utile provvede al reintegro delle cariche.

Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea. Il Consiglio può altresì adottare, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione formula programmi anche pluriennali di assegnazione di azioni da riservare ai dipendenti ovvero a fondi collettivi a cui gli stessi risultino iscritti, proponendo all'Assemblea l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., o dell'art. 2441 cod. civ., oppure

sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. **È fermo quanto previsto all'art. 50.**

Venendo a mancare l'intero Consiglio, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione e nel frattempo esso compie gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui vengano a cessare il Presidente o i Vice Presidenti, fermo restando il reintegro del numero degli Amministratori con le modalità sopra previste, si procede come segue:

a) nel caso in cui venga a cessare il Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano di età fino alla prima Assemblea utile che provvede ad eleggere il Presidente;

b) nel caso in cui vengano a cessare uno o entrambi i Vice Presidenti, si procede alla sostituzione nella prima Assemblea utile;

c) qualora vengano a cessare il Presidente e i Vice Presidenti assume la funzione di Presidente l'Amministratore eletto nella lista di maggioranza designato dal Consiglio.

In entrambi i casi la prima Assemblea utile provvede al reintegro delle cariche.

Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea. Il Consiglio può altresì adottare, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione formula programmi anche pluriennali di assegnazione di azioni da riservare ai dipendenti ovvero a fondi collettivi a cui gli stessi risultino iscritti, proponendo all'Assemblea l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., o dell'art. 2441 cod. civ., oppure

procedendo alla cessione di azioni proprie o di azioni emesse da Società controllate, o in altra forma.

Il Consiglio può inoltre delegare annualmente parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a cinque e non maggiore di nove. La nomina dei componenti e le attribuzioni del Comitato devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno dodici consiglieri.

La delega non può riguardare, oltre le materie per legge non delegabili, la compravendita di partecipazioni e di beni immobili, la materia di cui all'art. 44 del presente Statuto e la determinazione degli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e in ordine alla erogazione del credito.

Il Consiglio all'atto della nomina determina le modalità di funzionamento del Comitato di cui dovranno essere previste, in linea di principio, riunioni con cadenza settimanale.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione (ivi compreso l'andamento dei rischi) e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate.

Il Consiglio può conferire incarichi speciali a uno o più dei suoi membri stabilendo i limiti della delega, salvi sempre i limiti di cui sopra. Può altresì costituire Commissioni e Comitati a carattere istruttorio e/o propositivo, definendone la composizione e l'ambito delle competenze; un componente di ciascuna di tali Commissioni o Comitati viene scelto tra gli Amministratori eletti in una lista di minoranza.

procedendo alla cessione di azioni proprie o di azioni emesse da Società controllate, o in altra forma.

Il Consiglio ~~può inoltre~~ delegare annualmente parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a cinque e non maggiore di ~~nove~~ **sette**. **Ferme le attribuzioni esclusive del Consiglio, la delega può riguardare in particolare le materie attinenti al personale, all'organizzazione, alla compravendita di partecipazioni non rilevanti.** La nomina dei componenti e le attribuzioni del Comitato devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno ~~dodici~~ **dieci** consiglieri.

La delega non può riguardare, oltre le materie per legge non delegabili; **per legge o per disposizioni di vigilanza, le linee e gli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e di erogazione del credito, le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, la compravendita di immobili e di partecipazioni rilevanti (per tali intendendosi quelle che modificano il perimetro del Gruppo Bancario o in caso di partecipazioni non comprese nel Gruppo quelle di valore superiore a 20 milioni di euro), l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, la materia di cui all'art. 44, la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.**

~~la compravendita di partecipazioni e di beni immobili, la materia di cui all'art. 44 del presente Statuto e la determinazione degli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e in ordine alla erogazione del credito.~~

Il Consiglio all'atto della nomina determina le modalità di funzionamento del Comitato di cui dovranno essere previste, in linea di principio, riunioni con cadenza settimanale.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione (ivi compreso l'andamento dei rischi) e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate.

Il Consiglio può conferire incarichi speciali a uno o più dei suoi membri stabilendo i limiti della delega, salvi sempre i limiti di cui sopra. Può altresì costituire Commissioni e Comitati a carattere istruttorio e/o propositivo, definendone la composizione e l'ambito delle competenze; un componente di ciascuna di tali Commissioni o Comitati viene scelto tra gli Amministratori eletti in una lista di minoranza.

In particolare, il Consiglio nomina, determinandone

Il Consiglio sceglie il suo Segretario nel proprio seno.

Fatti salvi gli obblighi in capo a ciascun Amministratore di cui all'art. 2391 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 41

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale; alla minoranza è riservata l'elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea; ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di

con apposito regolamento le specifiche attribuzioni, in ogni caso di ordine istruttorio o propositivo, e le modalità di funzionamento:

- (i) un Comitato Remunerazioni per le determinazioni spettanti al Consiglio in tema di retribuzioni e compensi;**
- (ii) un Comitato per il controllo interno.**

Il Consiglio sceglie il suo Segretario ~~nel proprio seno anche al di fuori dei propri componenti.~~

Fatti salvi gli obblighi in capo a ciascun Amministratore di cui all'art. 2391 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 41

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale; alla minoranza è riservata l'elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea; ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

A tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario e assicurativo.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) e collegati regolamenti attuativi.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo e un membro supplente; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e tutti i Sindaci supplenti; nel caso in cui siano presentate due sole liste, i due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti riservati alla elezione da parte della minoranza sono tutti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

A tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario e assicurativo.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) e collegati regolamenti attuativi.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo e un membro supplente; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e tutti i Sindaci supplenti; nel caso in cui siano presentate due sole liste, i due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti riservati alla elezione da parte della minoranza sono tutti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Nel caso in cui vengano presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, dalla stessa sono tratti, a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al 5% dei voti complessivamente espressi, un membro ef-

Qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato e, tra più supplenti della medesima lista, il più anziano di età.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta dal membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato o, in mancanza, dal supplente più anziano di età tratto dalla medesima lista; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; risultano eletti Sindaci effettivi i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi quattro candidati; la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco e nell'ipotesi di

fettivo e un membro supplente; qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presenti-no ciascuno una propria lista che ottenga la suddetta soglia minima di voti, il membro effettivo e il membro supplente sono tratti da quella, tra tali liste, che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato e, tra più supplenti della medesima lista, il più anziano di età.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta dal membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato o, in mancanza, dal supplente più anziano di età tratto dalla medesima lista; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; risultano eletti Sindaci effettivi i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi quattro candidati; la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco e nell'ipotesi di

sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo più anziani di età.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa fra i candidati presentati in Assemblea.

Art. 44

La struttura e le attribuzioni della Direzione Generale e Centrale, la nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli emolumenti dei Direttori sono deliberati dal Consiglio con voto favorevole di almeno dieci Consiglieri.

Con analoga procedura il Consiglio di Amministrazione provvede, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato fra i dirigenti della banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un quinquennio in materia contabile e amministrativa.

Art. 45

sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo più anziani di età.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa fra i candidati presentati in Assemblea.

Art. 44

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio, nel cui ambito viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

~~La struttura e le attribuzioni della Direzione Generale e Centrale, la nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli emolumenti dei Direttori sono deliberati dal Consiglio con voto favorevole di almeno dieci Consiglieri.~~

~~Con analoga procedura~~ Il Consiglio di Amministrazione provvede, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato fra i dirigenti della banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un quinquennio in materia contabile e amministrativa.

Art. 45

Il Direttore Generale esercita i poteri attribuitigli dallo Statuto e da specifiche delibere e/o regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti dei poteri come sopra conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale è il capo dell'intera struttura della banca, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo sovrintendendo all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, esercita i poteri eventualmente assegnatigli in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale, previa informazione al Presidente, formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché, con potere deliberativo, alle riunioni, se costituito, del Comitato consiliare di Finanziamento. In particolare formula al Consiglio proposte in materia di deleghe da attribuire nell'ambito della Direzione Generale, nonché di struttura e attribuzioni della Direzione centrale, di nomina, revoca, poteri, funzioni e – sentito il Comitato Remunerazioni – emolumenti dei Direttori. Lo stesso ha altresì piena facoltà di avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per il recupero dei crediti della banca.

La Direzione cura la parte esecutiva delle operazioni sociali.

Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle adunanze del Consiglio, che non siano dichiarate segrete, e con voto deliberativo alle riunioni del Comitato di Finanziamento.

Il Consiglio ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, sempre con voto consultivo, uno o più Direttori, esperti negli argomenti in discussione.

~~La Direzione cura la parte esecutiva delle operazioni sociali.~~

~~Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle adunanze del Consiglio, che non siano dichiarate segrete, e con voto deliberativo alle riunioni del Comitato di Finanziamento.~~

Il Consiglio ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, sempre con voto consultivo, uno o più Direttori, esperti negli argomenti in discussione.

Art. 50

L'Assemblea nomina, anche in eccesso al numero di sedici, due Amministratori tratti dalla lista che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi.

L'Assemblea all'uopo delibera a maggioranza relativa e con voto palese.

In caso di cessazione di tali Amministratori la sostituzione per cooptazione avviene in modo da assicurare il rispetto degli accordi medesimi, e l'Assemblea provvede a maggioranza relativa e con voto palese su proposta del Consiglio.

Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo hanno parità di diritti, attribuzioni e doveri rispetto ad ogni altro Amministratore e devono possedere i requisiti di legge e di Statuto per la carica ricoperta.

Ogni riferimento al numero degli Amministratori anche ai fini del calcolo di quorum costitutivi o deliberativi si intende, salvo diversa espressa disposizione, riferito al numero degli Amministratori comprensivo di quelli nominati ai sensi del presente articolo.

In ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti – in particolare, punto 3), schema n. 3, allegato 3A del vigente Regolamento Emittenti Consob – si segnala che le modifiche statutarie in oggetto non rientrano in alcuna ipotesi legislativa o statutaria comportante il diritto di recesso.

* * *

Signori Soci,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano:

- udita ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- preso atto del provvedimento di accertamento della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 56, D.Lgs. 385/1993;

delibera

- di approvare la nuova formulazione degli artt. 31, 32, 33, 36, 41, 44, 45 e l’introduzione dell’art. 50 dello Statuto sociale, nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di delegare al Presidente e a ciascuno dei Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla suddetta delibera”.

Milano, 11 novembre 2008

Il Consiglio di Amministrazione